

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0235/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 ter dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").

Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, c. 1, L.R. 5/2020 (B.U.R. 1/4/2020, n. 14).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Oggetto
Art. 3	Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
Art. 4	Requisiti per l'accesso ai progetti di integrazione lavorativa
Art. 5	Spese ammissibili
Art. 6	Modalità di presentazione della domanda
Art. 7	Criteri di assegnazione dei contributi
Art. 8	Concessione ed erogazione dei contributi
Art. 9	Rendicontazione dei contributi
Art. 10	Norma di rinvio
Art. 11	Norma transitoria
Art. 12	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate") disciplina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi per il sostegno di progetti inerenti:

- a) la realizzazione di percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
- b) l'inserimento socioassistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l'avvio di percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro.

2. Le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1, sono definite nel progetto obiettivo approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 196 ai sensi dall'articolo 14 ter, comma 2 della legge regionale 41/1996.

Art. 2
(Oggetto)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 è prevista la concessione di contributi per il finanziamento degli incentivi motivazionali previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ter della legge regionale 41/96 nonché per il sostegno delle spese connesse ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3
(Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo)

1. Possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente regolamento gli enti cui fanno capo i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) previsti dall'articolo 6, comma 7 e dall'articolo 14 bis, comma 3, della legge regionale 41/1996.

Art. 4
(Requisiti per l'accesso ai contributi)

1. Sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento i progetti, sviluppati dai Servizi di Integrazione Lavorativa, che riguardano persone disabili in possesso dei seguenti requisiti:

- a) certificazione di invalidità civile con percentuale superiore al 45 per cento. In ogni caso, lo stato di disabilità deve determinare una condizione di particolare difficoltà alla collocazione occupazionale, che sia tale da richiedere l'attivazione di strumenti propedeutici all'integrazione lavorativa;
- b) relazione conclusiva rilasciata dalla competente Commissione di Accertamento della Disabilità prevista dall'articolo 4 della legge 104/92 che riporti l'indicazione di "Collocamento mirato" e del Servizio di integrazione lavorativa come servizio di mediazione. E' esclusa l'attivazione di progetti a favore di persone disabili per le quali sia stato espresso un giudizio di incollocabilità o di collocamento mirato senza interventi di supporto;
- c) iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

2. L'eventuale riconoscimento di una condizione di invalidità che giustifica la concessione dell'indennità di accompagnamento non preclude l'accesso ai Servizi di Integrazione Lavorativa in presenza di un giudizio della Commissione di Accertamento della Disabilità che abbia contestualmente o successivamente valutato in senso favorevole la collocabilità lavorativa della persona disabile.

3. Nel caso di incongruenze fra le competenze relazionali e lavorative della persona disabile e la valutazione psicodiagnostica e sociale dell'agenzia di invio, il Servizio di Integrazione Lavorativa provvede a effettuare ulteriori valutazioni al fine di verificare l'opportunità dell'attivazione dei progetti e a raccordarsi con i servizi competenti per le azioni del caso, compresa la richiesta di rivalutazione da parte della Commissione di Accertamento della Disabilità.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo:

- a) gli incentivi motivazionali, a carattere non compensativo, previsti dall'articolo 14 ter della legge regionale 41/1996 a favore delle persone disabili inserite nei progetti di cui all'articolo 1, comma 1, il cui ammontare è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale;
- b) le spese connesse all'attivazione dei progetti di cui all'articolo 1, comma 1, relative a:
 - 1) vitto, se l'orario del pranzo è collocato all'interno della fascia oraria di presenza sul luogo di lavoro della persona disabile o a conclusione del turno di lavoro, se il pasto è ritenuto di valore educativo e di socializzazione dal progetto di integrazione lavorativa;

- 2) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, se richiesti per l'inserimento nei percorsi e non forniti dall'azienda ospitante, per un importo non superiore a 100,00 euro a progetto. Tale importo potrà essere aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera a);
- 3) vitto e alloggio per soggiorni di lavoro, se previsti dal percorso di socializzazione e di integrazione;
- 4) trasporto pubblico, limitatamente al tragitto da e verso l'abitazione della persona disabile al luogo di attuazione dei progetti, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto, senza distinzione tra l'utilizzo di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano. Sono escluse le spese per l'utilizzo di mezzi di trasporto di tipo privato;
- 5) polizze di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
- 6) corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro e corsi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sui pericoli di contaminazione alimentare;) visite mediche per l'idoneità alla mansione.

2. Gli incentivi motivazionali di cui al comma 1, lettera a) sono riconosciuti solo in relazione alla frequenza effettiva della persona disabile, per un massimo di 11 mensilità. Nella frequenza effettiva sono comprese:

- a) le assenze per malattia, giustificate mediante certificato di malattia, per non più di sessanta giorni consecutivi;
- b) le assenze per visite mediche, esami specialistici, giustificate mediante l'attestazione del medico o della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione;
- c) l'astensione per maternità di due mesi prima la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto;
- d) le sospensioni dell'attività da parte dell'azienda ospitante, per non più di trenta giorni consecutivi.

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Gli enti cui fanno capo i Servizi di Integrazione Lavorativa presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività di integrazione lavorativa e di inserimento socio assistenziale svolta nell'anno precedente alla domanda di contributo con l'indicazione:
 - 1) del numero medio al primo semestre (1 gennaio – 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre), di persone disabili inserite nei percorsi di

- socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa di cui ai progetti previsti all'articolo 1, comma 1, lettera a) e del numero medio di ore pro capite riconosciute nel semestre di riferimento;
- 2) del numero medio al primo semestre (1 gennaio – 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) di persone disabili inserite nei percorsi di inserimento socio-assistenziale di cui ai progetti previsti all'articolo 1, comma 1, lettera b) e del numero medio di mensilità pro capite riconosciute nel semestre di riferimento;
- b) relazione sull'attività di integrazione lavorativa e di inserimento socio assistenziale da realizzare con indicazione:
- 1) del numero di persone disabili che si prevede di inserire nei percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa di cui ai progetti previsti all'articolo 1, comma 1, lettera a), del numero di ore complessivamente riconosciute e dell'importo di spesa previsto;
 - 2) del numero di persone disabili che si prevede di inserire nei percorsi di inserimento socio-assistenziale di cui ai progetti previsti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del numero di mensilità complessivamente riconosciute e dell'importo di spesa previsto;
 - 3) degli importi delle spese ammissibili connesse all'attivazione dei percorsi che si prevede di sostenere.

Art. 7

(Criteri di assegnazione dei contributi)

1. Le risorse destinate a sostenere i progetti previsti dal presente regolamento sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- a) il cinquanta per cento sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza del Servizio di integrazione lavorativa;
- b) il cinquanta per cento sulla base:
 - 1) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre relativi al numero di persone disabili in tirocinio al Servizio di Integrazione Lavorativa moltiplicato per la media dei dati risultanti agli stessi periodi di rilevazione riferiti al numero delle ore incentivate per persona moltiplicato per l'importo degli incentivi motivazionali annualmente determinati dalla Giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - 2) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre relativi al numero di persone disabili in tirocinio al Servizio di Integrazione Lavorativa moltiplicato per la media dei dati risultanti agli stessi periodi di rilevazione riferiti al numero dei mesi incentivati per persona moltiplicato per l'importo degli incentivazioni motivazionali annualmente determinati dalla Giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 8

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 6 è disposta, con decreto del Direttore competente, la concessione dei contributi e la contestuale erogazione sulla base dei criteri indicati all'articolo 7.

Art. 9

(Rendicontazione dei contributi)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento trasmettono entro il termine fissato dal decreto di concessione:

- a) la documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- b) la relazione sull'attività di integrazione lavorativa e sull'attività di inserimento socio assistenziale svolta con indicazione:
 - 1) del numero di persone disabili inserite nei percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro, del numero di ore complessivamente riconosciute e dell'importo di spesa previsto;
 - 2) del numero di persone disabili inserite nei percorsi di inserimento socioassistenziale in ambienti in cui si svolgono attività, del numero di mensilità complessivamente riconosciute e dell'importo di spesa previsto;
 - 3) degli importi e della tipologia delle spese connesse all'attivazione dei progetti.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta per particolari esigenze valutate dalla Direzione competente.

3. Il contributo concesso è rideterminato nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili, sono inferiori alla spesa ammessa.

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 11

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2014 la concessione dei contributi viene effettuata sulla base dei criteri e delle modalità seguenti:

- a) il dieci per cento sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza del Servizio di integrazione lavorativa;
- b) il novanta per cento sulla base:
 - 1) del numero delle ore che si prevede di riconoscere nell'anno 2013 moltiplicato per l'importo degli incentivi motivazionali annualmente determinati dalla Giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
 - 2) del numero dei mesi che si prevede di riconoscere nell'anno 2013 moltiplicato per l'importo degli incentivazioni motivazionali annualmente determinati dalla Giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)

2. Per l'anno 2015 la concessione dei contributi viene effettuata sulla base dei criteri e delle modalità seguenti:

- a) il trenta per cento sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza del Servizio di integrazione lavorativa;
- b) il settanta per cento sulla base:
 - 1) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre del numero di persone disabili in tirocinio al Servizio di Integrazione Lavorativa moltiplicato per la media dei dati risultanti agli stessi periodi di rilevazione riferiti al numero delle ore incentivate per persona moltiplicato per l'importo degli incentivi motivazionali annualmente determinati dalla Giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - 2) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre del numero di persone disabili in tirocinio al Servizio di Integrazione Lavorativa moltiplicato per la media dei dati risultanti agli stessi periodi di rilevazione riferiti al numero dei mesi incentivati per persona moltiplicato per l'importo degli incentivazioni motivazionali annualmente determinati dalla Giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

3. Ai procedimenti contributivi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento si applica la normativa previgente.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.